

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 40-5370

**Dipendente: Sig. Paolo Miglio, autorizzazione ad assumere un incarico di Consulenza tecnica in qualità di Componente gruppo di lavoro per la redazione del nuovo Piano di Protezione Civile - Autorizzazione ex Art. 56 D.Lgs. n. 154/2001- a favore del Comune di Bellinzago Novarese, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta il 12 Giugno 2017 (prot. n. 10359/A1001B), il Sig. Paolo Miglio, funzionario assegnato alla Direzione Segretariato Generale, in distacco presso la Provincia di Novara ufficio Caccia e Pesca, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza tecnica, a favore del Comune di Bellinzago Novarese. La collaborazione avrà termine il 31 Dicembre 2017, con un impegno previsto di circa 6 ore mensili.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 12 - 4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali degli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che nell'integrazione pervenuta il 15 Giugno 2017, la Dirigente della Provincia di Novara ufficio Caccia e Pesca, Dr.ssa Marina Ravarelli, dalla quale il Sig. Paolo Miglio funzionalmente dipende, ha dichiarato che nulla osta alla partecipazione all'incarico;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12 - 4842 del 03.04.2017;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 12 - 4842 del 03.04.2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

il dipendente Sig. Paolo Miglio, funzionario regionale assegnato alla Direzione Segretariato Generale, in distacco presso la Provincia di Novara ufficio Caccia e Pesca, è autorizzato ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere l'incarico di consulenza tecnica, a favore del Comune di Bellinzago Novarese. La collaborazione avrà termine il 31 Dicembre 2017, con un impegno previsto di circa 6 ore mensili.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)